



TRIBUNALE DI PISA

Sezione Distaccata di Pontedera

Proc. N. 1485/2008 R.G.

REP. 1822/08
2
DI PAG. H
RICH. 20-9-08
RILASC. *[Signature]*

Il Giudice Istruttore, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 16 luglio 2008,

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 23 giugno 2008 *[redacted]* chiedeva che venisse ordinato, ex art. 700 c.p.c., alla *[redacted]* di riallacciare e/o riattivare la linea telefonica *[redacted]* a lui intestata.

In particolare il ricorrente riferiva che:

- è un agente di commercio che utilizza la linea telefonica per ricevere ed inviare ordini relativi alla sua attività lavorativa;
- a cominciare dalla fattura numero 5/07 ha riscontrato addebiti relativi a chiamate satellitari internazionali, meri speciali di altro gestore, numeri speciali voice plus ecc;
- non ritenendo di avere effettuato tali chiamate, ha avanzato formale reclamo, pagando gli importi relativi alle somme non contestate;
- senza alcun preavviso, però, in data 16 maggio 2008 la *[redacted]* provvedeva al distacco della linea telefonica;
- nonostante i tentativi di conciliazione la società fornitrice del servizio non ha provveduto a riattivare la linea;

si costituiva in giudizio *[redacted]*, affermando che:

- i reclami presentati dal sig. *[redacted]* si sono stati respinti dalla resistente, come comunicato con due note, datate 21/11/07 e 8/2/08;
- il ricorrente non ha provveduto al pagamento delle somme contestate, così come specificato al momento del rigetto del reclamo;
- anche il pagamento delle somme non contestate era avvenuto con ritardo;
- pur non rinunciando al credito, la società si impegnava, per ragioni di correttezza commerciale, a riattivare la linea.

all'udienza del 16 luglio 2008 le parti hanno concordemente riferito che la linea telefonica era stata riattivata dalla *[redacted]*

Da questo fatto discende la necessità di dover dichiarata cessata la materia del contendere, non essendo stato richiesto alcun provvedimento ulteriore.

Il ricorrente, però, ha insistito per la condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali.

Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale occorre evidenziare che la [redacted], pur producendo copia delle note con le quali veniva respinto il reclamo, non ha provato che tali note siano state effettivamente spedite al ricorrente, che nega di averle mai ricevute.

Inoltre, le lettere stesse, lungi dal precisare le ragioni per le quali venivano respinte le lamentele del ricorrente, si limitano a riferire che gli accertamenti compiuti avevano portato a verificare la regolarità degli addebiti, senza alcuna ulteriore specificazione.

È risulta evidente, per come ammesso dalla stessa [redacted] nella seconda delle due note, che gli addebiti sono relativi a collegamenti internet, deviati su numeri ad elevata tariffazione attraverso programmi univocamente installati (presumibilmente dal titolare del numero) sul computer dell'utente, programmi comunemente noti con il nome di *dialers*.

[redacted] si limita a riferire di essere tenuta a riscuotere i compensi relativi a tali chiamate per conto dei terzi titolari del servizio.

È però evidenziato che, per prima del distacco della linea che qui ci occupa, la tematica relativa a tali servizi era stata affrontata dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tale organismo, infatti, con un provvedimento del 16.2.2008, ha disposto che [redacted] sospendesse ogni attività relativa al distacco di linee telefoniche per morosità nel pagamento di fatture emesse per chiamate e/o connessioni verso numerazioni qualificate come "satellitari internazionali", gestite dalla Elsacom S.p.A.

Ovvero, nel caso in esame non è dato sapere che gestisse il servizio a pagamento relativo agli importi contestati dal [redacted], visto che la [redacted] non ha fornito al riguardo alcun chiarimento, ma deve comunque ritenersi che i principi espressi dalla Autorità Garante siano pienamente applicabili anche al caso di specie, che si presenta del tutto analogo.

L'Autorità, infatti, evidenzia di avere ricevuto centinaia di denunce relative ad addebiti per connessioni internazionali e che la [redacted] era da tempo consapevole del fenomeno. Si legge, inoltre, che gli accertamenti ispettivi hanno consentito di appurare che le connessioni tariffate come "satellitari internazionali", si riferiscono in realtà a linee cedute ad operatori terzi per essere re instradate verso normali utenze terrestri. È stato pertanto accertato che si tratta di una prassi, ben conosciuta dalla [redacted] tesa a ottenere il pagamento di ingenti somme, tramite l'artificio dell'installazione arbitraria di programmi, pratica, che per quanto integri vari fatti di rilevanza penale, risulta difficilmente perseguibile, in quanto l'ulteriore artificio di qualificare le chiamate come internazionali, rende estremamente complesso l'avvio di indagini.

In ogni caso, per quanto qui ci interessa, l'Autorità Garante definisce la pratica della [redacted] di instradare le linee telefoniche di coloro che contestavano il pagamento di tali somme "una diffusa pratica commerciale aggressiva, in violazione dell'articolo 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, lesiva di interessi primari dei consumatori, consistente nell'esigere, a pena di distacco, il pagamento di servizi di comunicazione non richiesti in modo consapevole dagli utenti. Indice sull'ampiezza e del carattere perdurante della pratica, oltre alle numerosissime denunce in atti, è la

consapevolezza da parte dell'operatore [redacted] S.p.A. dell'esistenza di fenomeni di traffico anomalo sviluppato verso alcune numerazioni satellitari".

L'autorità, pertanto, con provvedimento portato a conoscenza della [redacted] ben prima del distacco della linea del sig. [redacted] aveva pesantemente criticato la legittimità del distacco della linea telefonica, evidenziando forti dubbi sulla correttezza del comportamento della società stessa.

Per quanto tale provvedimento si riferisca ai servizi offerti da una sola società, il fatto che la [redacted] continui la stessa pratica con riferimento ad altre società, lungi dal rendere inoperanti i principi espressi dalla Autorità Garante, rende ulteriormente l'aggressività della pratica commerciale, non limitata ad casi isolati.

Pertanto, deve concludersi che la [redacted], ben dopo che le era stato intimato di interrompere tale pratica, ha continuato a minacciare il distacco delle linee telefoniche (nel caso in esame arrivando alle vie di fatto), al fine di ottenere il pagamento di servizi resi da terzi suoi clienti, della dubbia legittimità del cui operato era perfettamente a conoscenza.

In un tale contesto non può che ritenersi legittima la richiesta avanzata dal sig. [redacted] di riattivazione della sua linea telefonica, posto che la [redacted] era pienamente cosciente del fatto di non poter operare in tal senso, ed ha provveduto alla riattivazione solo dopo il deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Deve quindi concludersi che, qualora non fosse stata dichiarata cessata la materia del contendere, il ricorso sarebbe stato accolto, fatto che determina la soccombenza virtuale della società resistente.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 c.p.c.

Dichiara cessata la materia del contendere e condanna la [redacted] S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, a rifondere a [redacted] le spese di costituzione nel presente giudizio, che liquida in complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari ed € [redacted] per rimborso spese generali, oltre Iva e Cpa, come per legge.

Pontedera, 15/9/2008

Il Giudice
Dott. Fabrizio Nicoletti

depositato in Cancelleria 000 22 SET. 2008

IL CA
€ Antic

